



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/07/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRICENTI GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 12/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5822/2023 depositato il 18/04/2023

proposto da

Daniele Tommel - TMMDNL56B07H501Z

Difeso da

Stefano Sgadari - SGDSFN52P19H501Z

ed elettivamente domiciliato presso stefanosgadari@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

Antonella Pedone - PDNNNL80S49A662W

ed elettivamente domiciliato presso antonella.pedone@pecavvocatitivoli.it

Comune di Roma - Via 00100 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210234213491000 I.C.I. 2005

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Daniela Tomme impugna una cartella di pagamento notificata dal Comune di Roma in data 6 febbraio 2023 relativa al mancato pagamento dell'ICI per l'anno 2005.

Sostiene che dal termine di maturazione della imposta è intervenuto solo l'atto interruttivo costituito dalla notifica del 2009 e poi successivamente soltanto l'atto qui impugnato nel 2023, con conseguente sia decadenza dal potere di riscossione che di prescrizione decennale della imposta.

Si sono costituite in giudizio sia agenzia della riscossione che il Comune **di Roma**.

L'agenzia della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto gli atti di cui si assume la tardiva o la omessa notifica erano di competenza del Comune e dunque alcuna censura può essere mossa al suo operato.

Il Comune **di Roma** invece ha eccepito che alcuna prescrizione può essere maturata in quanto il termine è stato interrotto nel periodo dell'epidemia da COVID, e che comunque l'atto notificato non è impugnabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente impugna una cartella esattoriale, che sicuramente rientra tra gli atti impugnabili, a differenza di quanto eccepito, al fine di far valere fatti estintivi successivi alla notifica dell'atto precedente.

In altri termini, seppure l'atto precedente, ossia l'atto impositivo non è stato mai impugnato, ciò impedisce di far valere questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'atto impositivo non impugnato, ma non impedisce di far valere fatti estintivi successivi a quell'atto e che ovviamente con la sua impugnazione non potevano essere fatti valere.

Ed invero il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione tra la notifica dell'atto impositivo, che è del 2009, e la notifica della cartella esattoriale qua impugnata che è del 2023.

E tale eccezione è fondata.

E pacifico che il diritto di riscuotere l'imposta comunale è di cinque anni e non già di 10 come invece sostiene il Comune **di Roma**.

E dunque questo termine quinquennale è ampiamente decorso dalla notifica dell'ultimo atto impositivo che è del 2009.

Ma è decorso anche il termine decennale, pur a prenderlo in ipotesi in considerazione, ed anche ove si considerasse il termine di sospensione previsto durante la epidemia da COVID.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite nella misura di 400 € oltre accessori se dovuti.

Roma 12.7.2024

L'estensore

Giuseppe Cricenti